



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO
U.O. Attività Amministrative e Concessioni

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara
N. 113187 del 23 dicembre 2004

Atto n. 1259 del 08/07/2026

OGGETTO: AUTO-117-2026-24057 AUTORIZZAZIONE DE.MA S.R.L. CON SEDE IN BOSCO MESOLA DI MESOLA (FE) ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AMPLIAMENTO DI N. 01 ACCESSO CARRAIO FUORI DAL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI CODIGORO (FE) LUNGO LA S.P. 53 CODIGORO - LAGOSANTO IN PROSSIMITÀ DEL KM 0 + 800 IN DX ED EMISSIONE DI ORDINANZA AI FINI DELLA LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste l'istanza assunta al prot. n. 24057 del 07/07/2026 della Provincia di Ferrara, con la quale DE.MA s.r.l. con sede in Bosco Mesola di Mesola (FE), chiede il rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo provinciale per la realizzazione di opere connesse ad un impianto fotovoltaico con ampliamento di n. 01 accesso carraio, fuori dal centro abitato in Comune di Codigoro (FE) lungo la S.P. 53 CODIGORO - LAGOSANTO in prossimità del km 0 + 800 in DX, per conto della committente EG AMBIENTALE s.r.l. (P. IVA: 11616330962) con sede in Milano alla quale è stato già rilasciato atto di formalizzazione n. 1255 del 16/07/2025, allegato in copia alla presente e il rilascio di ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" come da ultimo modificato dalla L. n. 120 del 29/07/2010 ed il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il "Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e ss.mm.;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

AUTORIZZA

DE.MA s.r.l. (P.IVA: 01216770386) con sede in Bosco Mesola 44026 Mesola (FE) Via Gigliola,1962, alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale per la realizzazione di opere connesse ad un impianto fotovoltaico con ampliamento di n. 01 accesso carraio fino a mt. 34,75 e realizzazione dei lavori di asfaltatura dello stesso lungo la S.P. 53 CODIGORO - LAGOSANTO in prossimità del km 0 + 800 in DX esternamente al centro abitato del Comune di Codigoro in prossimità della seguente coppia di coordinate geografiche avente LATITUDINE NORD: 44.823613 - LONGITUDINE EST: 12.109634, per **complessivi mq 100,00** con mezzo operativo **dal giorno 13/07/2026 al 07/08/2026 o in caso di maltempo sino al 14/08/2026 sabato e domenica esclusi**, per l'esecuzione delle opere di cui al richiamato atto n. 1255 del 16/07/2025 rilasciato a EG AMBIENTALE s.r.l., mediante restringimento della carreggiata;

ORDINA

- la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri lungo la S.P. 53 CODIGORO - LAGOSANTO **dal giorno 13/07/2026 al**

07/08/2026 o in caso di maltempo sino al 14/08/2026 sabato e domenica esclusi come in premessa specificato;

- che nell'esecuzione dei lavori siano osservate le prescrizioni impartite con atto n. 1255 del 16/07/2025;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- che al termine dei lavori, salvo diversi accordi intervenuti con la Provincia di Ferrara, l'impresa esecutrice dovrà ripristinare le condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

Poiché nella zona oggetto dei lavori sono presenti reti tecnologiche, dovrà contattare gli Enti gestori delle linee per stabilire l'esatto tracciato della condotta e l'eventuale realizzazione di opere accessorie di protezione delle condotte stesse. La Società concessionaria dovrà inoltre verificare se siano presenti ulteriori reti interferenti con i lavori autorizzati.

Restano a carico della ditta committente EG AMBIENTALE s.r.l. e della ditta esecutrice dei lavori DE.MA s.r.l. obbligata in solido gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale, nonché con le seguenti

CONDIZIONI GENERALI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 22 del Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi.
10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell'istruttoria è soggetta al pagamento del canone patrimoniale pari ad Euro 548,00=, già versati ai sensi del vigente Regolamento provinciale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente provvedimento può ricorrere contro l'atto al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto stesso ovvero, alternativamente, entro 120 giorni con ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 come da ultimo modificato dal D.L. 19/2/2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20/4/2026, n. 50.

La presente autorizzazione è rilasciata in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

Atto n. 1259 08/07/2026 pag. 3 di 4
Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299487 - 299402 - 299415 - 299448
Pec: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it - e-mail: ufficio.concessioni@provincia.fe.it
<https://www.provincia.fe.it> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

- DITTA ESECUTRICE
- DITTA COMMITTENTE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Comune competente per il territorio
- Corpo di Polizia Provinciale
- Servizio Mobilità e Viabilità Provincia di Ferrara